



## ELEZIONI EUROPEE - AMMINISTRATIVE MAGGIO 2019

Si svolgeranno **domenica 26 MAGGIO 2019** dalle ore 7 alle ore 23, le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Nello stesso giorno, si svolgeranno le elezioni amministrative degli organi di alcune Regioni (Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) nonché di Comuni, con eventuale ballottaggio per questi ultimi nella giornata di domenica 9 giugno 2019.

Con nota 11071 del 10 aprile 2019 l'Ufficio Gabinetto del MIUR ha inviato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali la nota prot. n. 10403 del 4 aprile 2019 con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato l'indizione delle Elezioni e la richiesta di messa a disposizione delle Amministrazioni comunali dei locali scolastici nei giorni strettamente necessari per la predisposizione dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Le operazioni di votazione, quindi, si svolgeranno su tutto il territorio nazionale **domenica 26 maggio 2019**.

I locali delle scuole sede di seggio elettorale saranno messi a disposizione dei Comuni **dal pomeriggio di venerdì 24 MAGGIO sino all'intera giornata di Lunedì 27 maggio compreso**.

Nei comuni ove si svolgeranno contemporaneamente le elezioni regionali e/o amministrative la disponibilità di locali dovrà essere protratta fino alla giornata di **martedì 28 maggio**.

Come di consueto proponiamo le norme che regolano gli istituti dei permessi per il personale che si candida, per il personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, per il personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio. Esaminiamo inoltre, brevemente, le situazioni conseguenti all'utilizzo dei locali scolastici come sedi elettorali.

### Personale che si candida – Permessi

La *Circolare Ministeriale n. 180 del 9 maggio 1996* precisa in merito che:

- il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in occasione di una consultazione generale, partecipi come candidato alla relativa campagna elettorale può fruire dei tre giorni di permesso retribuito e (per i docenti) dei sei giorni di ferie previsti dal CCNL (*artt. 15, comma 2, e 13, comma 9, del CCNL del 29 novembre 2007*);
- il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può utilizzare i sei giorni di permesso non retribuiti previsti dal CCNL (*articolo 19, comma 7, del CCNL del 29 novembre 2007*);
- lo stesso personale può comunque fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali (*ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007*).

### Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali

L'art. 119 del DPR 361/1957 riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali e prevede che i giorni di assenza dal lavoro corrispondenti alle operazioni stesse sono da considerare a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

Pertanto è previsto il recupero:

- per la domenica, in caso di articolazione dell'orario di servizio settimanale su 6 giorni;
- per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell'orario di servizio settimanale su 5 giorni.

E' esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.

### Personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio

Il riferimento normativo è l'art. 118 del DPR 361/1957 e l'art. 1 del Decreto 5 marzo 1992 del MEF.

- il permesso retribuito e il rimborso delle spese, spettano soltanto al personale civile e militare dello Stato che debba recarsi in comune diverso da quello dove si trova la sede dell'ufficio e che non abbia ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali nella nuova sede di servizio;

- nell'eventualità di cui sopra, i limiti temporali per il viaggio di andata e ritorno sono stabiliti in n. 1 giorni per località distanti da 350 a 700 chilometri e in 2 giorni per distanze superiori a Km 700 o per spostamenti da isole (esclusa la Sicilia) verso altre località del territorio nazionale (compresa la Sicilia).

### Utilizzo dei locali e sospensione dell'attività didattica

La chiusura delle scuole sede di seggio e la conseguente sospensione delle attività didattiche avviene su richiesta delle Amministrazioni comunali agli UUSSRR.

### Personale in servizio in scuola non sede di seggio

Il personale docente e ATA in servizio presso una scuola il cui edificio **non è sede** di seggio **è obbligato a svolgere la normale attività didattica e lavorativa.**

### Personale in servizio in scuola sede di seggio

- il **personale docente**, analogamente alle altre situazioni di sospensione dell'attività didattica ad es. per causa di forza maggiore, maltempo, disinfestazioni, ecc., non è tenuto a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell'istituzione scolastica. E' fatta salva l'eventuale programmazione di attività funzionali all'insegnamento deliberate nell'ambito del PTOF.

- per il **personale ATA**, il Piano delle attività predisposto dalla Scuola individua modalità e criteri per l'utilizzazione del personale e una eventuale diversa articolazione della prestazione lavorativa in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola.

Per diverse esigenze lavorative e con congruo anticipo, il personale ATA può essere assegnato a svolgere temporaneamente il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale.

Ovviamente è fatta salva la possibilità di fruire nei giorni delle elezioni, degli istituti contrattuali disciplinati dal CCNL (permessi retribuiti, ferie, ecc.).